

410.

Allegato A

## DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

### INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Comunicazioni</b> .....	3	(Sezione 2 - Assegnazione nella regione di residenza del militare di leva Dario Rocci) .....	7
Missioni vevoli nella seduta del 23 settembre 1998 .....	3	(Sezione 3 - Riorganizzazione del comparto assicurativo) .....	8
Progetti di legge (Annunzio; Trasmissione dal Senato; Modifica del titolo di una proposta di legge; Assegnazione a Commissioni in sede referente) .....	3, 4	(Sezione 4 - Trattamento dei dati personali per finalità di marketing diretto) .....	9
Parlamento europeo (Trasmissione di risoluzioni) .....	4	(Sezione 5 - Contributi a piccole e medie imprese) .....	11
Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali (Trasmissione di un documento) .....	5	(Sezione 6 - Obbligatorietà della punzonatura per i prodotti di oreficeria provenienti da paesi comunitari) .....	12
Ministro degli affari esteri (Trasmissioni di documenti) .....	5	<b>Interrogazioni a risposta immediata</b> .....	14
Provvedimenti concernenti amministrazioni locali (Annunzio) .....	5	(Sezione 1 - Notizie sull'uccisione di Azem Hajdari e misure per prevenire esodi dall'Albania) .....	14
Atti di controllo e di indirizzo .....	6	(Sezione 2 - Rimborsi della tassa di concessione sulle società) .....	14
<b>Interpellanze ed interrogazioni</b> .....	7	(Sezione 3 - Costruzione dell'autostrada pedemontano-veneta) .....	14
(Sezione 1 - Ridefinizione degli organici dell'esercito) .....	7		

**N. B.** Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

	PAG.		PAG.
(Sezione 4 - Realizzazione ad Assisi di interventi per il Giubileo) .....	15	(Sezione 2 - Articolo 2 ed emendamenti) .	23, 24
(Sezione 5 - Adozione dei piani sanitari regionali) .....	15	(Sezione 3 - Articolo 3, emendamenti ed articoli aggiuntivi) .....	24, 25
(Sezione 6 - Diffusione dell'alimentazione biologica) .....	15	(Sezione 4 - Articolo 4 ed emendamenti) .	26, 27
(Sezione 7 - Disciplina della professione di ottico) .....	16	(Sezione 5 - Ordini del giorno) .....	29
<b>Disegno di legge n. 2756-ter</b> .....	18	<b>Proposta di legge S. 3081 (approvata dalla II Commissione del Senato) n. 5033</b> .....	31
(Sezione 1 - Articolo 1 ed emendamenti) .	18, 21	(Sezione 1 - Articolo 1) .....	31

## COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli  
nella seduta del 23 settembre 1998.**

Andreatta, Bampo, Berlinguer, Bindi, Brancati, Brunetti, Burlando, Calzavara, Calzolaio, Copercini, Dini, Fantozzi, Gnaga, Iacobellis, Leoni, Leccese, Maccanico, Marengo, Mattioli, Pennacchi, Pezzoni, Pozza Tasca, Prodi, Risari, Rodeghiero, Sales, Sinisi, Testa, Veltroni, Vigneri, Visco.

*(Alla ripresa pomeridiana della seduta).*

Andreatta, Bampo, Berlinguer, Bindi, Brancati, Brunetti, Burlando, Calzavara, Calzolaio, Copercini, Dini, Fantozzi, Fassino, Gnaga, Iacobellis, Leoni, Leccese, Maccanico, Marengo, Mattioli, Pennacchi, Pezzoni, Pozza Tasca, Prodi, Risari, Rodeghiero, Sales, Sinisi, Testa, Treu, Veltroni, Vigneri, Visco.

**Annunzio di proposte di legge.**

In data 22 settembre 1998 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

**VOLONTÈ:** «Regolamentazione del commercio dei supporti fonografici» (5239);

**GIORDANO** ed altri: «Disciplina della figura del socio-lavoratore nelle cooperative» (5240);

**STORACE:** «Modifiche al codice civile concernenti la disciplina degli agenti di assicurazione» (5241);

**MENIA:** «Modifica all'articolo 6 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, concernente la qualificazione di ente non commerciale delle associazioni sportive dilettantistiche» (5242);

**FRAU:** «Disciplina della professione di amministratore di stabili in condominio e istituzione del relativo albo» (5243);

**DI COMITE:** «Disposizioni per l'occupazione dei lavoratori impiegati nelle borse di lavoro» (5244).

Saranno stampate e distribuite.

**Trasmissione dal Senato.**

In data 22 settembre 1998 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza il seguente disegno di legge:

**S. 3451.** — «Disposizioni in materia di compensi per le commissioni giudicatrici degli esami di Stato conclusivi» (*approvato dalla VII Commissione permanente del Senato*) (5238).

Sarà stampato e distribuito.

**Modifica del titolo  
di una proposta di legge.**

La proposta di legge n. 5173, d'iniziativa del deputato Carmelo Carrara, ha assunto il seguente titolo:

«Modifica all'articolo 4 della legge 27 dicembre 1985, n. 816, in materia di permessi per i lavoratori dipendenti eletti nei

consigli circoscrizionali dei comuni o designati nei consigli di amministrazione di enti pubblici ».

#### **Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti:

##### *II Commissione (Giustizia):*

PISAPIA: « Norme in materia di sequestri di persona a scopo di estorsione » (5214) *Parere della I Commissione;*

##### *V Commissione (Bilancio):*

BONO e TATARELLA: « Istituzione della Società per gli investimenti e lo sviluppo Spa e altri interventi per lo sviluppo economico nazionale e il riequilibrio territoriale delle aree depresse » (5164) *Parere delle Commissioni I, III, VI, VIII, X, XI e XIV;*

##### *VI Commissione (Finanze):*

PEZZOLI ed altri: « Introduzione dell'articolo 15-bis del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, concernente l'inapplicabilità delle sanzioni in materia fiscale per violazioni meramente formali » (4450) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni) e V;*

LECCESE: « Disposizioni in favore dei soggetti minorati dell'udito e della parola di cui alla legge 26 maggio 1970, n. 381 » (4765) *Parere delle Commissioni I, V, IX e XII;*

##### *VIII Commissione (Ambiente):*

CUCCU: « Modifiche alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, in materia di completamento delle opere pubbliche » (4581) *Parere delle Commissioni I, II e V;*

POMPILI « Modifiche alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, in materia di recupero urbanistico di insediamenti abusivi » (5150) *Parere delle Commissioni I, II, V e XIV;*

##### *X Commissione (Attività Produttive):*

PEZZOLI ed altri: « Istituzione di una casa da gioco nel comune di Jesolo » (4475) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), IV, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento) e XI;*

##### *XI Commissione (Lavoro):*

BOSSI ed altri: « Norme in materia di bilancio dei sindacati e delle loro associazioni nonché in materia di trattenute sindacali » (5200) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni) e VI.*

#### **Trasmissione di risoluzioni dal Parlamento europeo.**

Il Presidente del Parlamento europeo ha trasmesso il testo di nove risoluzioni approvate nella sessione dal 13 al 17 luglio 1998:

« sulla comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni su un piano d'azione per la competitività dell'industria europea dei tessili e dell'abbigliamento » (*doc. XII, n. 267;*

« sulla comunicazione della Commissione relativa alla partecipazione dei gruppi europei di interesse economico (GEIE) agli appalti pubblici e a programmi finanziati con fondi pubblici » (*doc. XII, n. 268;*

« sull'elaborazione di un progetto di procedura elettorale contenente principi comuni per l'elezione dei membri del Parlamento europeo » (*doc. XII, n. 269;*

« sul rapporto annuale 1997 dell'Istituto monetario europeo (IME) » (*doc. XII, n. 270;*

« sulla nuova procedura di codecisione dopo il trattato di Amsterdam » (*doc. XII, n. 271;*

« sull'applicazione del trattato di Amsterdam: conseguenze della cooperazione rafforzata » (*doc. XII, n. 272*);

« sulle deliberazioni della commissione per le petizioni nell'anno parlamentare 1997-1998 » (*doc. XII, n. 273*);

« sulla relazione annuale 1997 del Mediatore europeo » (*doc. XII, n. 274*);

« sulla relazione speciale del Mediatore europeo al Parlamento europeo a seguito dell'indagine di propria iniziativa sull'accesso del pubblico ai documenti » (*doc. XII, n. 275*).

Questi documenti saranno stampati, distribuiti e, a norma dell'articolo 125, comma 1, del regolamento, deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti:

*Commissione I* (doc. XII, n. 269);

*Commissione V* (doc. XII, n. 270);

*Commissione X* (doc. XII, n. 267);

*Commissione XIV* (doc. XII, n. 271, 272, 273, 274, 275);

*Commissioni VIII e X* (doc. XII, n. 268);

*nonché, per il parere, alla III e alla XIV Commissione* (se non già deferite alle stesse, in sede primaria).

#### **Trasmissione dalla Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali.**

Il presidente della Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, con lettera in data 22 settembre 1998, ha trasmesso ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera *f*), della legge 12 giugno 1990, n. 146, copia del verbale della seduta plenaria del 16 luglio 1998.

Il predetto verbale sarà trasmesso alla Commissione competente e, d'intesa con il Presidente del Senato della Repubblica, è

stato altresì portato a conoscenza del Governo e ne sarà assicurata la divulgazione tramite i mezzi di informazione.

#### **Trasmissioni dal ministro degli affari esteri.**

Il ministro degli affari esteri con lettera in data 27 agosto 1998, e pervenuta alla Presidenza della Camera in data 23 settembre 1998, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 4 della legge 11 dicembre 1984, n. 839, gli atti internazionali firmati dall'Italia i cui testi sono pervenuti al Ministero degli affari esteri entro il 15 agosto 1998.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

Il ministro degli affari esteri, con lettera in data 12 settembre 1998, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, lettera *c*), della legge 26 febbraio 1987, n. 49, la relazione sull'attuazione della politica di cooperazione allo sviluppo per l'anno 1997 (doc. LV, n. 3).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

Il ministro degli affari esteri, con lettera in data 12 settembre 1998, ha trasmesso la relazione — predisposta dal ministro del tesoro — sull'attività di banche e fondi di sviluppo a carattere multilaterale e sulla partecipazione finanziaria italiana alle risorse di detti organismi, per l'anno 1997 (doc. LV, n. 3-*bis*).

Questo documento — che sarà stampato e distribuito — è allegato, ai sensi dell'articolo 4, della legge 26 febbraio 1987, n. 49, alla relazione sull'attuazione della politica di cooperazione allo sviluppo per l'anno 1997 (doc. LV, n. 3).

#### **Annuncio di provvedimenti concernenti amministrazioni locali.**

Il Ministero dell'interno, con lettere in data 21 settembre 1998, in adempimento a

quanto prescritto dall'articolo 39, comma 6, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha dato comunicazione dei decreti del Presidente della Repubblica di scioglimento dei consigli comunali di Salcito (Campobasso), Aviatico (Bergamo), Roure (Torino), Controguerra (Teramo), Scala (Salerno), Pontecorvo (Frosinone), Lioni (Avellino), Novi Velia (Salerno), Roccamonfina (Caserta), Nervesa della Battaglia (Treviso), Savelli (Crotone), Tavernerio (Como).

Questa documentazione è depositata negli uffici del Segretario generale a disposizione degli onorevoli deputati.

**Atti di controllo e di indirizzo.**

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

## INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

**(Sezione 1 - Ridefinizione degli organici dell'esercito)****A) Interrogazione:**

GIANNATTASIO. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

lo Stato maggiore dell'esercito sta procedendo ad una ridefinizione degli organici, prevedendo una riduzione del numero di colonnelli e generali già rapportata al volume organico per tali gradi da raggiungere nell'anno 2005, come nella nuova legge di avanzamento;

la nuova legge di avanzamento prevede, infatti, una riduzione del 25 per cento del numero degli ufficiali da realizzare progressivamente nell'arco temporale di sette anni, fino ad arrivare al 2005 quale anno di cessazione del periodo transitorio;

tale situazione sta comportando, specie nella regione militare nord-ovest e in quelle aree geografiche ove vi è una forte riduzione di enti-comandi, un notevole disagio da parte del personale dirigente e non, che vive con grande difficoltà tale situazione di incertezza sul proprio reimpiego futuro, anche nella considerazione che non sono ancora stati definiti dallo Stato maggiore dell'esercito gli organici dei futuri comandi regionali —:

quali siano le iniziative messe allo studio dallo Stato maggiore dell'esercito per assicurare il reimpiego dei generali e dei colonnelli;

se risponda al vero la paventata ipotesi di collocamento forzoso in aspettativa per riduzione quadri (ARQ);

se lo Stato maggiore dell'esercito abbia preso in considerazione il danno che deriverebbe all'istituzione dall'allontanamento dal servizio attivo di ufficiali dotati di lunga esperienza ed alte capacità, utili entrambe al processo di ristrutturazione delle Forze armate. (3-01894)

(22 gennaio 1998)

**(Sezione 2 - Assegnazione nella regione di residenza del militare di leva Dario Rocci)****B) Interrogazione:**

GIANNATTASIO. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

l'articolo 1-ter del decreto-legge 27 ottobre 1997 n. 364, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 1997 n. 434, prevede che «l'assegnazione dei militari di leva alle amministrazioni che hanno stipulato una convenzione avverrà entro venti giorni dalla presentazione della domanda da parte dei militari stessi»;

il giovane Rocci Dario, nato a Torino il 7 gennaio 1978 e residente a San Severino Marche (Macerata) in via Francesco Petrarca n. 58, arruolato il 27 maggio 1998 ed in servizio presso il 123° Reggimento di Chieti, ha inoltrato domanda il 15 aprile 1998 al distretto militare di Ancona;

in pari data il distretto militare di Ancona ha inviato detta domanda al ministero della difesa - direzione generale della leva;

detta direzione generale ha indicato il numero verde 1670 - 10010 per accedere al servizio informazioni della direzione generale stessa;

detto numero, chiamato per ben nove volte nella giornata del 16 giugno 1998, non ha mai risposto perché: ore 10.15 occupato; ore 10.45 risponde un disco; ore 11.20 risponde un disco; ore 11.45 risponde un disco; ore 12.15 risponde un disco; ore 13.00 occupato; ore 14.30 risponde un disco; ore 15.45 risponde un disco; ore 16.45 risponde un disco;

il ventesimo giorno prescritto dalla legge è già arrivato senza che il giovane abbia avuto risposta a quanto da lui richiesto quale diritto sancito dalla legge in vigore —:

che cosa si attenda per rendere efficiente il ministero della difesa, inadempiente anche alle più banali richieste di un cittadino residente nelle zone terremotate che, nonostante il disagio psicologico e fisico derivante dal perdurare dello sciame sismico, presta servizio militare per tre settimane in attesa della dovuta — e non giunta — assegnazione nella regione di residenza. (3-02523)

(18 giugno 1998)

**(Sezione 3 — Riorganizzazione del comparto assicurativo)**

**C) Interpellanza e interrogazione:**

Il sottoscritto chiede di interpellare i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del lavoro e della previdenza sociale, per sapere — premesso che:

la società Fondiaria assicurazioni sta procedendo in un piano di riorganizzazione che investe le reti e la struttura della stessa Fondiaria, della Milano assicurazioni e della Previdente e Polaris;

la riorganizzazione in corso comporta la riduzione sia degli organici che del personale esterno della società, per lo più agenti legati da un rapporto esclusivo;

il problema occupazionale rischia di estendersi all'intero comparto assicurativo;

a fianco di lavoratori tutelati in quanto dipendenti, le riorganizzazioni coinvolgono piccole strutture esterne d'agenzia, esse stesse datrici di lavoro, non tutelate però né relativamente ai dipendenti, per le ridotte dimensioni aziendali, né relativamente ai titolari, non essendoci alcuna tutela nell'ordinamento italiano per figure professionali che non svolgono lavoro dipendente;

tali riorganizzazioni riguardano sempre più lavoratori e professionisti con età che rendono più difficile il recupero occupazionale —:

se il tema della riorganizzazione del comparto assicurativo sia all'attenzione del Governo anche nei suoi aspetti occupazionali diretti ed indotti;

se il tema del reinserimento nel mercato del lavoro delle persone coinvolte, dipendenti e non, sia oggetto di riflessioni specifiche e di programmi mirati;

se siano in corso con le associazioni di categoria e sindacali incontri mirati ad anticipare problemi che, una volta esplosi, lasciano comunque sui singoli il peso prevalente di un problema spesso insolubile su tali basi.

(2-00773)

« Sergio Fumagalli ».

(6 novembre 1997)

RIZZI, FONGARO, BAMPO, SIGNORINI, LUCIANO DUSSIN, VASCON, BALLAMAN, ROSCIA, DOZZO, GNAGA, BARRAL, BOSCO, MARTINELLI, CHINCARINI e CAVALIERE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'industria,*

*del commercio e dell'artigianato e del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

in Italia operano circa 25 mila agenti di assicurazioni, il cui ruolo sembra destinato a scomparire;

l'allarme è stato lanciato dagli stessi agenti a seguito del taglio delle provvigioni nella misura del 40 per cento deciso dalla dirigenza del gruppo Fondiaria;

nel corso dell'assemblea nazionale degli agenti generali, tenutasi lo scorso 15 ottobre 1997 a Firenze, è emerso come la cosiddetta « cura Gavazzi », dal nome dell'amministratore delegato della Fondiaria, Roberto Gavazzi, « può essere mortale per molti agenti ed in ogni caso mette a rischio 8-10 mila posti di lavoro in tutta Italia »;

il timore è che le decisioni del gruppo Fondiaria possano costituire una specie di « cavallo di Troia » per tutto il sistema assicurativo, nel senso che « se passa la linea Gavazzi, poi toccherà anche alle altre compagnie »;

si parla di una strategia per trasferire agli sportelli bancari ed ai supermercati compiti e funzioni oggi specifici delle agenzie delle compagnie di assicurazioni. Se ciò fosse vero, allora è lecito domandarsi che fine farà la figura dell'agente;

tale preoccupazione è tutt'altro che infondata, considerato anche quanto Gavazzi ha detto al Congresso di Hammamet: « il valore aggiunto delle prestazioni degli agenti nel settore danni di massa tenderà fatalmente a zero »;

dietro a tutto ciò c'è l'interesse a gestire la previdenza integrativa ovvero un giro di affari di circa duecentomila miliardi di lire —;

se e quali iniziative il Governo intenda adottare in proposito;

se ritenga giusto che la privatizzazione del sistema pensionistico debba avvenire a scapito degli agenti assicurativi;

se non consideri contraddittorio ed incoerente attuare politiche di promozione

dell'occupazione e nel contempo permettere la cancellazione di una intera categoria professionale, il che significa eliminare migliaia di posti di lavoro;

se il Governo pensi di risolvere il grave problema dell'occupazione mandando a spasso migliaia di onesti lavoratori, per poi impiegarli in lavori socialmente utili o di pubblica utilità a spese dell'intera collettività. (3-01576)

(22 ottobre 1997)

#### **(Sezione 4 — Trattamento dei dati personali per finalità di marketing diretto)**

#### **D) Interpellanza:**

I sottoscritti chiedono di interpellare i Ministri di grazia e giustizia, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del lavoro e della previdenza sociale e delle comunicazioni, per sapere — premesso che:

la legge n. 676 del 1996 (« Delega al Governo in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali ») attribuisce al Governo il compito di emanare disposizioni integrative e correttive della legge n. 675 del 1996 entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della medesima legge delega, cioè entro il 30 giugno 1998;

dal momento dell'entrata in vigore delle due leggi sono emersi errori e contraddizioni pregiudizievoli per il raggiungimento dei fini assunti e nei confronti di importanti settori economici, sociali e, in genere, della società civile, in contrasto, tra l'altro, con le Direttive europee. Pertanto il Governo, in particolare, è tenuto ad adottare dei correttivi alla legge n. 675 del 1996 essenzialmente secondo i seguenti criteri: a) specificare le modalità di trattamento dei dati personali utilizzati a fini storici, di ricerca e di statistica, tenendo conto dei principi contenuti nella raccomandazione n. R. (83)10, adottata il 23 settembre 1983 dal Consiglio d'Europa, e successive modificazioni, con particolare

riferimento alla durata della loro conservazione ed alle garanzie adeguate prescritte dalla normativa comunitaria riguardo ai dati raccolti per scopi diversi da quelli statistici, storici o scientifici e successivamente conservati per tali, diverse, finalità; b) garantire la piena attuazione dei principi previsti dalla legislazione in materia di dati personali nell'ambito dei diversi settori di attività, nel rispetto dei criteri direttivi e dei principi della normativa comunitaria e delle seguenti raccomandazioni adottate dal Consiglio d'Europa, in particolare la n. R. (85)20, del 25 ottobre 1985, sui dati utilizzati per fini di Direct marketing e la n. R. (95)4, del 7 febbraio 1995, sulla protezione dei dati personali nel settore dei servizi di telecomunicazione, con particolare riguardo ai servizi telefonici;

il settore che più drammaticamente sta subendo questi effetti negativi è il *Direct marketing*. Nello specifico le metodologie di marketing diretto sono oramai, in alternativa o a supporto alla pubblicità classica, utilizzate dalla maggior parte delle imprese italiane. I settori che maggiormente utilizzano per le promozioni metodologie e strumenti di *marketing* diretto sono, ad esempio: editoria, vendite per corrispondenza e a distanza, banche, assicurazioni, servizi finanziari e raccolta di risparmio, *telemarketing*, *call center*, beni di largo consumo, servizi di gestione archivi, grande distribuzione, servizi turistici alberghieri e convegnistica, informatica, formazione, consulenza alle imprese e settore *non profit*. Le operazioni riguardano generalmente la vendita o la promozione di prodotti e servizi, la sottoscrizione di abbonamenti, l'assistenza post vendita, la raccolta di fondi, le attività di fidelizzazione, le indagini e le ricerche di mercato, eccetera;

il settore del *direct marketing* rappresenta in Italia oltre 7.000 miliardi di investimenti con un tasso di crescita annuo costantemente del 7-8 per cento e vede occupati 1.200.000 addetti (solo nel settore *non profit* se ne contano 400.000);

dopo l'entrata in vigore della legge, il *Direct marketing* ha visto una diminuzione degli investimenti di oltre 2.000 miliardi ed alcune imprese sono entrate in crisi, mentre altre dovranno far ricorso alla cassa integrazione. Altre imprese, per poter sopravvivere, dovrebbero effettuare ingentissimi investimenti che solo pochissimi operatori potranno permettersi per restare sul mercato;

bisogna, inoltre, considerare le forti preoccupazioni dei *partner* europei che vedono questa legge come un vincolo all'entrata in un mercato, quello italiano, che potrebbe esprimere tassi di crescita di dimensioni veramente europee. Le barriere che la nuova normativa pone all'ingresso di un operatore estero ha diretti effetti anche sullo sviluppo di quelle imprese nazionali che già forniscono supporti e servizi al *Direct marketing* indotto. Forse è il caso di dire che l'Italia entra in Europa e l'Europa esce dall'Italia —:

quali iniziative si intendano concretamente intraprendere per consentire alla legislazione italiana di rispettare i principi fissati dalla normativa europea in materia di trattamento dei dati personali per finalità di *Direct marketing*;

se sia stata costituita presso il Ministero dell'industria, commercio e artigianato una commissione per lo studio e l'analisi dei problemi legati al trattamento dei dati personali per le attività di *Direct marketing*, vista la non competenza specifica di quella costituita presso il Ministero di grazia e giustizia;

quali siano i criteri che verranno adottati dal Governo per adeguare la legge n. 675/1996 ai principi di tutela dell'individuo che ispirano la disciplina della cosiddetta « *data protection* » nei paesi membri dell'Unione europea, nel pieno rispetto del principio di libera iniziativa economica;

se risulti quale sia l'entità del drastico calo degli investimenti degli operatori economici, impegnati nel settore della comunicazione diretta, come effetto più immediato della legge n. 675/1996;

quali iniziative si intendano assumere per garantire la sopravvivenza, prima, e lo sviluppo, poi, di questa moderna forma di comunicazione commerciale in grado di creare vasta utilità ed effettivo valore aggiunto;

se risulti quali società di vendita per corrispondenza e, più in generale, connesse all'attività di *Direct marketing*, abbiano avviato procedure di mobilità e di cassa integrazione guadagni a far tempo dal 1° gennaio 1997, e per quanti lavoratori in totale;

quale andamento possa avere in futuro questo settore occupazionale;

quale sia la dimensione del volume effettivo di traffico postale per attività di *Direct marketing*, e quale sia il volume di esso messo a rischio a causa della normativa delle leggi nn. 675 e 676 del 1996, secondo le previsioni delle Poste spa per il biennio 1998-99;

quali valutazioni economiche siano state formulate rispetto alle conseguenze che deriveranno dai limiti per l'uso del telefono e del fax per finalità commerciali e promozionali (incluse le ricerche di mercato) posti sia alle imprese utenti sia alle imprese fornitrici di servizi di telefonia in base al decreto legislativo approvato il 9 aprile 1998 dal Governo.

(2-01062) « Rasi, Contente, Mantovano, Selva, Alemanno, Mazzocchi, Cuscunà, Landi di Chiavenna, Manzoni, Messa, Pezzoli, Anedda, Bocchino ».

(23 aprile 1998)

**(Sezione 5 – Contributi a piccole e medie imprese)**

**E) Interrogazione:**

RASI. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con incarico per il turismo.* — Per sapere — premesso che:

gli imprenditori di piccole e medie imprese, industriali ed artigianali, a seguito

dell'entrata in vigore della legge n. 317 del 1991 recante « Interventi per la diffusione dell'innovazione », rivolsero istanza di richiesta contributo così come prevedeva l'articolo 5 della legge;

a seguito di ciò, tali imprese investirono in nuova tecnologia acquisendo impianti e macchinari, oltre a soddisfare tutte le documentazioni, certificazioni e perizie giurate che si rendevano necessarie impiegando proprie risorse;

a distanza di quasi quattro anni dall'amministrazione non è stata data alcuna comunicazione alle oltre quattro mila istanze di imprenditori che, sulla base della legge, avevano formulato la richiesta di finanziamento;

all'inizio del 1997 gli imprenditori sono stati informati dai *mass media* che la legge verrà « chiusa » e che dopo quattro anni di attesa forse riceveranno i decreti di concessione (si noti, concessione e non erogazione dei contributi spettanti) ma non nella quantità prevista:

quando si ritenga che la legge verrà « chiusa »;

se siano sufficienti i centocinquanta miliardi stanziati per il rifinanziamento della legge;

quante istanze possano coprire;

quando si intenda riprendere le istruttorie;

entro quali tempi, anche se non calcolati con estrema precisione, si possano ricevere almeno i decreti di concessione;

quali provvedimenti ritenga opportuno prendere per fare fronte a questi incomprensibili, assurdi, ritardi.

(3-01720)

(24 novembre 1997)

**(Sezione 6 – Obbligatorietà della punzonatura per i prodotti di oreficeria provenienti dai paesi comunitari)**

**F) Interpellanza:**

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per sapere – premesso che:

il settore dei metalli preziosi è un settore trainante dell'economia italiana, realizzando annualmente una cifra di affari pari a circa 12.000 miliardi, contribuendo al saldo attivo della bilancia commerciale per quasi 8.000 miliardi, trasformando annualmente 1.400 tonnellate di argento e 500 tonnellate di oro fino in gioielli (primo Paese in Europa e nel mondo) per una soluzione complessiva di oltre 200 milioni di pezzi, che per quasi il 75 per cento vengono esportati in tutto il mondo, mentre il mercato interno, assorbendo 110 tonnellate di oro fino, rappresenta pur sempre il principale mercato di consumo in Europa ed è tra i primissimi nel mondo;

la normativa italiana sui metalli preziosi, di cui alla legge 30 gennaio 1986, n. 46 e relativo regolamento, prevede, a tutela della lealtà commerciale e del consumatore finale, l'obbligo di punzonatura con il marchio del titolo (indicazioni in millesimi) e di identificazione del fabbricante o del responsabile per i manufatti fabbricati in Italia;

in data 8 maggio 1998 è stata pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 105 la circolare del 1° aprile 1998 riguardante la libera circolazione di oggetti in metallo prezioso provenienti da Stati membri della Ce a norma della quale « gli oggetti in metallo prezioso, legalmente prodotti o commercializzati negli Stati membri della Ce o originari negli Stati firmatari dell'Accordo See possano essere commercializzati nell'ambito del mercato interno alla seguente condizione: l'oggetto deve recare

punzonata l'indicazione in millesimi od essere accompagnato da un certificato di garanzia (...) »;

la circolare, sebbene nasca con l'intento di ovviare alla situazione di conflitto della normativa interna (ad esempio relativamente all'apposizione del marchio dell'importatore) con quella comunitaria, di fatto vanifica le già poche norme a tutela di consumatori e produttori;

tutte le associazioni di categoria aderenti a Confindustria, Confcommercio, Confartigianato, Confapi e Cna, in data 19 maggio 1998, segnalavano al Ministro interrogato il profondo sconcerto e la ferma dissociazione rispetto al contenuto della circolare, protesta ripresa ampiamente dagli organi di stampa;

lo sconcerto ed il dissenso espresso dalle associazioni di categoria sono, infatti, aggravati dalla circostanza che le medesime associazioni, sia oralmente in sede di convocazione il 5 marzo 1998, sia per iscritto il giorno successivo, hanno indicato in modo inequivocabile al ministero la soluzione ritenuta più idonea a risolvere tale conflitto, ovvero che i prodotti provenienti da altri Paesi Ue possono circolare liberamente « a condizione che sugli oggetti siano presenti almeno il marchio del titolo ed il marchio del responsabile-produttore previsti dalla legge del paese Ue di provenienza. In mancanza di tali marchi l'oggetto dovrà essere accompagnato da un certificato di garanzia in lingua italiana (...) »;

nonostante tutto ciò, veniva ugualmente pubblicata la suddetta circolare, dove si dispone che oggetti in metalli preziosi recanti la sola punzonatura del titolo, espressa in millesimi, e quindi senza il punzone che identifichi il fabbricante-responsabile, possono essere senz'altro importati e commercializzati sul mercato italiano;

la commercializzazione di prodotti in metalli preziosi che non rechino il punzone del fabbricante (cosiddetto punzone di responsabilità) fa cadere qualsiasi forma di

tutela del consumatore, privando anche il rivenditore finale di qualsiasi possibilità di rivalsa nei confronti di colui che dovrebbe garantirla;

almeno sei Paesi dell'Unione europea impongono che il prodotto in metallo prezioso importato dagli altri Paesi membri venga preventivamente punzonato da parte delle proprie istituzioni, al fine di tutelare i consumatori, nonché evitare ai propri produttori il pericolo di concorrenza sleale e di abuso da parte dei concorrenti degli altri Paesi Ue;

la mancanza del punzone del produttore apre, infine, la strada ad abusi nel campo della contraffazione e della violazione dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al *design* dei prodotti ed ai marchi commerciali —:

se non convenga sull'opportunità di ristabilire l'obbligatorietà del punzone del fabbricante responsabile su tutti i prodotti importati da altri stati membri dell'Unione europea;

se non ritenga che la mancata prescrizione dell'obbligatorietà di punzonatura preventiva contravvenga al principio di reciprocità vigente tra i Paesi Ue;

se non consideri necessario rivedere al più presto la citata circolare alla luce della auspicata obbligatorietà di punzonatura, al fine di evitare eventuali contraffazioni.

(2-01202) « Stefani, Ballaman, Barral ».

(16 giugno 1998)

## INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

**(Sezione 1 – Notizie sull'uccisione di Azem Hajdari e misure per prevenire esodi dall'Albania)**

AMORUSO, ARMAROLI, SELVA, BENEDETTI VALENTINI, TREMAGLIA, MORSELLI, RALLO, TRANTINO e ZACCHERA. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che:

in Albania lo scontro tra maggioranza ed opposizione ha assunto dimensioni apocalittiche e lo Stato si va liquefando;

come ha dichiarato al *Corriere della Sera* Alessandra Morelli, responsabile per l'Albania del Nord dell'UNHCR, l'agenzia dell'ONU per l'assistenza ai profughi, il terremoto albanese provocherà effetti a catena, non ultimo lo sbarco sulle coste pugliesi di altri clandestini albanesi e della seconda ondata di profughi kosovari, che presumibilmente chiederanno asilo politico;

secondo notizie di stampa, a Milano si nasconderebbero gli assassini del braccio destro di Berisha, Azem Hajdari —:

quali precise notizie abbia sugli assassini di Hajdari e quali tempestive misure intenda adottare per scongiurare il pericolo di un ennesimo esodo biblico dalla costa albanese. (3-02869)

(22 settembre 1998)

**(Sezione 2 – Rimborsi della tassa di concessione sulle società)**

MOLGORA. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

nell'anno 1993 la Corte di giustizia europea ha dichiarato illegittima la tassa di concessione governativa sulle società;

alcuni giudici italiani hanno sollevato l'eccezione di illegittimità costituzionale della prescrizione triennale del termine della richiesta di rimborso della vecchia tassa di concessione governativa sulle società, eccezione respinta dalla Corte di giustizia europea;

La Corte di Cassazione con sentenza n. 3458 del 12 aprile 1996 ha confermato l'estinzione del diritto al rimborso nel termine di tre anni, peraltro smentita da non poche pronunce di segno contrario da parte di altri tribunali —:

se non si ravveda l'opportunità di intervenire al fine di applicare il termine civilistico di prescrizione (decennale) piuttosto che il termine fiscale (triennale) con riferimento al rimborso della tassa di concessione governativa sulle società, al fine di evitare discriminazioni fra i contribuenti. (3-02874)

(22 settembre 1998)

**(Sezione 3 – Costruzione dell'autostrada pedemontano-veneta)**

FABRIS. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso che:

il 1° agosto 1997 il Presidente del Consiglio Prodi ha firmato a Venezia un'intesa con la regione Veneto per la realiz-

zazione di una serie di importanti infrastrutture, tra cui l'autostrada pedemontano-veneta;

tale intesa viene ora smentita dalla modifica dei progetti originariamente concordati relativamente all'autostrada —

per quali motivi e da chi sia stata modificata l'intesa firmata il 1° agosto 1997. (3-02876)

(22 settembre 1998)

DE PICCOLI, DE BIASIO CALIMANI, MANZATO, BASSO e RUZZANTE. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso che:

il collegamento viario tra l'autostrada A27 Mestre-Belluno e la A4 Venezia-Milano, denominato «pedemontana-veneta», è riconosciuto come una priorità nazionale;

in data 1° agosto 1997, è stato sottoscritto un protocollo d'intesa tra il Governo, la regione Veneto e le province interessate per la realizzazione di un'asse viario, protocollo successivamente tradotto in un apposito disegno di legge del Governo —

quali iniziative intenda assumere il Ministro per una sollecita realizzazione dell'opera. (3-02877)

(22 settembre 1998)

**(Sezione 4 — Realizzazione ad Assisi di interventi per il Giubileo)**

VALDUCCI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere:

quali atti intenda porre in essere al fine di consentire al comune di Assisi la realizzazione di parcheggi, servizi, opere di accoglienza e strutture ritenute necessarie nel proprio territorio e nelle zone limitrofe mete di culto religioso, per accogliere nel migliore dei modi quanti da tutto il mondo, in occasione del Giubileo del 2000, si recheranno in pellegrinaggio ad Assisi e nel territorio circostante. (3-02875)

(22 settembre 1998)

**(Sezione 5 — Adozione dei piani sanitari regionali)**

SCANTAMBURLO. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere — premesso che:

i piani sanitari regionali rappresentano lo strumento di base per la programmazione, l'organizzazione e la gestione della sanità a livello territoriale e, in assenza di programmazione, non può esserci efficienza né è possibile ridurre la crescente massa di spesa a carico diretto dei cittadini;

sono soltanto sei le regioni che si avvalgono di un piano sanitario in regola;

come ha evidenziato di recente la Corte dei conti, accompagnando il giudizio di parificazione sul rendiconto generale dello Stato per il 1997, la mancata programmazione comporta pesanti e negative ricadute sul potenziamento dei diritti dell'assistito, sul miglioramento del livello dei servizi, sulla spesa a carico degli utenti —

alla luce anche dell'importante e innovativo piano sanitario nazionale, presentato dal Governo, di quali provvedimenti — anche coattivi — esso intenda farsi promotore, affinché tutte le regioni adottino entro una scadenza prestabilita il proprio piano sanitario, che sviluppi, tra l'altro, i servizi territoriali per la riabilitazione e l'assistenza di base, punti a un servizio ospedaliero selezionato con criteri di specializzazione, riesca a eliminare sprechi e diseconomie gestionali e a riqualificare la spesa sanitaria complessiva. (3-02870)

(22 settembre 1998)

**(Sezione 6 — Diffusione dell'alimentazione biologica)**

GALLETTI, PROCACCI e PECORARO SCANIO. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere — premesso che:

nel piano sanitario nazionale, per la prima volta, si dedica attenzione ad una

sana alimentazione come condizione per una buona salute;

il Ministro della sanità si era impegnato, rispondendo ad una interpellanza presentata dall'interrogante nel giugno 1997, ad introdurre e favorire la diffusione degli alimenti biologici;

oltre settanta comuni già praticano con successo e da vari anni questo tipo di alimentazione nelle scuole;

moltissimi medici sono concordi nel ritenere che i cibi biologici contribuiscano senz'altro a mantenere in buone condizioni di salute coloro che li utilizzano —:

come intenda operare concretamente per sviluppare nelle nostre scuole e anche negli ospedali l'alimentazione con prodotti biologici come opera di prevenzione e miglioramento della salute pubblica.

(3-02871)

(22 settembre 1998)

VALPIANA. — *Al Ministro della sanità.*  
— Per sapere — premesso che:

il piano sanitario nazionale valorizza, tra gli altri strumenti per il mantenimento della salute, l'adozione di stili di vita più sani, sia a livello collettivo che individuale;

tra questi, particolare enfasi è posta sull'alimentazione, raccomandando l'adozione di regimi più sani che possa coadiuvare la riduzione dell'incidenza di alcune tra le patologie « da civilizzazione » più gravi (cancro, ipertensione, altri livelli di colesterolemia, eccetera);

è umanamente riconosciuto il danno derivante alla salute dai residui di sostanze tossiche che si trovano negli alimenti, derivanti dai metodi di coltivazione e di allevamento —:

come intenda facilitare, anche attraverso l'adozione di normative specifiche, la presenza nel mercato di alimenti biologici certificati e se intenda adottare regolamentazioni specifiche affinché nelle mense pubbliche venga viepiù prevista la distribuzione di alimenti biologici, in particolare

nelle mense scolastiche delle scuole dell'infanzia e della scuola dell'obbligo, tenuto conto della particolare importanza della qualità dell'alimentazione nei primi anni di vita per la costruzione della salute anche nell'età adulta.

(3-02872)

(22 settembre 1998)

**(Sezione 7 - Disciplina della professione di ottico)**

SBARBATI. — *Al Ministro della sanità.*  
— Per sapere — premesso che:

la recente approvazione di alcune norme che modificano sostanzialmente la disciplina della professione dell'ottico rischia di provocare effetti dirompenti sia dal punto di vista delle ricadute occupazionali, sia per l'incremento di fenomeni di abusivismo;

il decreto Bassanini (comma 2 dell'articolo 42 del decreto legislativo n. 112/98), abrogando gli articoli 6 e 7 del regio decreto n. 1334/1928, ha determinato il venir meno dell'obbligo di esibizione al comune del titolo abilitante all'esercizio della professione di ottico da parte del titolare o del preposto al punto vendita, nonché del divieto di effettuare vendite se non direttamente dal soggetto autorizzato almeno in sua presenza;

l'abrogazione di tali impedisce di fatto l'esercizio di una serie di attività di controllo sul rispetto dell'obbligo di possedere il titolo abilitante per poter effettuare la vendita;

il Ministero della sanità con circolare del 12 giugno 1998, concernente il decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, relativo all'attuazione della direttiva 93/42/CEE sui dispositivi medici (che stabilisce che a partire dal 15 giugno 1998 i fabbricanti di dispositivi medici possono immettere in commercio solo prodotti conformi alla normativa comunitaria e recanti marcatura CE), ha escluso l'applicazione della suddetta normativa agli ottici in quanto tale figura, a parere del ministero, non

rientrerebbe nella dizione di « fabbricante assemblatore » e, pertanto, li ha esclusi dall'applicazione della direttiva stessa;

le associazioni europee degli ottici e le associazioni italiane più rappresentative di tale categoria ritengono che gli ottici debbano essere considerati « fabbricanti di dispositivi su misura » e conseguentemente debbano essere disciplinati dalla direttiva CEE 93/42 e dai decreti attuativi n. 46/97 e n. 95/98;

l'esclusione degli ottici dalla direttiva e dai decreti attuativi, unita alle abrogazioni risultanti dal decreto Bassanini, rischia di comportare conseguenze negative per i consumatori, in quanto l'assenza dell'obbligo di una dichiarazione di conformità non garantisce che il dispositivo medico sia realizzato da soggetti con specifici requisiti professionali; inoltre permette ad operatori non qualificati di inserirsi, grazie al decreto legislativo n. 46 del 1997, come fabbricanti di dispositivi su misura;

la circolare del ministero della sanità del 12 giugno 1998, in tema di non applicabilità della normativa sui dispositivi me-

dici agli ottici, abolisce di fatto tale categoria di professionisti, cancellando circa 15.000 piccoli imprenditori;

l'estensione delle disposizioni del decreto legislativo n. 46 del 1997 agli ottici avrebbe consentito a costoro, sia pure a costo di sacrifici burocratici e assunzione di responsabilità, di gestire con competenza funzioni preziose per la salute dei cittadini; con tale decreto invece una professione utile quale quella degli ottici viene cancellata dal mercato per lasciare posto alle grandi catene che vendono senza capacità e professionalità —:

se, alla luce di quanto sopra esposto, il Ministro ritenga opportuno intervenire al fine di riconsiderare le decisioni prese e procedere ad un riesame della circolare del 12 giugno 1998 in senso favorevole alla categoria dei 15.000 ottici italiani che, con l'esclusione dall'applicabilità delle disposizioni del decreto legislativo n. 46 del 1997 e con l'abrogazione degli articoli 6 e 7 del regio decreto n. 1334/1928 ad opera del decreto Bassanini, rischierebbe di non avere più alcun futuro. (3-02873)

(22 settembre 1998)

**DISEGNO DI LEGGE: DISPOSIZIONI PER IL FONDO  
NAZIONALE DI INTERVENTO PER LA LOTTA ALLA  
DROGA (2756-ter)**

**(A.C. 2756 — sezione 1)**

**ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

**ART. 1.**

*(Modifiche al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309).*

1. All'articolo 1 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, di seguito denominato « testo unico sulle tossicodipendenze », sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 6, sono soppresse le parole: « , anche con l'eventuale apporto di esperti »;

*b)* il comma 7 è sostituito dal seguente:

« 7. Presso il Ministero dell'interno è istituito un Osservatorio permanente che verifica l'andamento del fenomeno della tossicodipendenza, secondo le previsioni del comma 8. Il Ministro dell'interno, sentita la Consulta di cui all'articolo 132 del presente decreto, disciplina, con proprio decreto, l'organizzazione ed il funzionamento dell'Osservatorio, in modo tale da assicurare lo svolgimento delle funzioni previste dall'articolo 127, comma 2, del

presente decreto. Il Comitato si avvale dell'Osservatorio permanente. »;

*c)* al comma 8, lettera *a)*, sono aggiunte, in fine, le parole: « e sul rapporto tra le caratteristiche del mercato del lavoro e delle attività lavorative e l'assunzione di sostanze stupefacenti e psicotrope »;

*d)* il comma 13 è sostituito dal seguente:

« 13. Le campagne informative nazionali sono realizzate attraverso i mezzi di comunicazione radiotelevisivi pubblici e privati, attraverso la stampa quotidiana e periodica nonché attraverso pubbliche affissioni e servizi di informazione telefonici e telematici di informazione e di consulenza e sono finanziate nella misura massima di lire 10 miliardi annue a valere sulla quota del fondo nazionale per la lotta alla droga destinata agli interventi previsti dall'articolo 127 del presente decreto. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per la solidarietà sociale da lui delegato determina, con proprio decreto, in deroga alle norme sulla pubblicità delle Amministrazione pubbliche, la distribuzione delle risorse finanziarie tra stampa quotidiana e periodica, radio e televisioni nazionali e locali nonché a favore di iniziative mirate di comunicazione da sviluppare sul territorio nazionale »;

*e)* il comma 14 è abrogato.

2. L'articolo 127 del testo unico sulle tossicodipendenze, è sostituito dal seguente:

« ART. 127. — (Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga). — 1. Il decreto

del Ministro per la solidarietà sociale di cui all'articolo 59, comma 46, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in sede di ripartizione del fondo per le politiche sociali, individua, nell'ambito della quota destinata al fondo nazionale per la lotta alla droga, le risorse destinate al finanziamento dei progetti triennali finalizzati alla prevenzione ed al recupero dalle tossicodipendenze e dall'alcoldipendenza correlata, secondo le modalità stabilite dal presente articolo.

2. La quota del fondo di cui al comma 1 è ripartita tra le regioni in misura pari al 75 per cento delle sue disponibilità. Alla ripartizione si provvede annualmente con decreto del Ministro per la solidarietà sociale tenuto conto, per ciascuna regione, del numero degli abitanti e della diffusione delle tossicodipendenze, sulla base dei dati raccolti dall'Osservatorio permanente istituito presso il Ministero dell'interno, ai sensi dell'articolo 1, comma 7.

3. Le province, i comuni ed i loro consorzi, le comunità montane, le aziende unità sanitarie locali, gli enti di cui agli articoli 115 e 116 del presente decreto, le organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, le cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), della legge 8 novembre 1991, n. 381, e loro consorzi, possono presentare alle regioni progetti finalizzati alla prevenzione ed al recupero dalle tossicodipendenze e dalla alcoldipendenza correlata ed al reinserimento lavorativo dei tossicodipendenti da finanziare a valere sulle disponibilità del fondo di cui al comma 1 del presente articolo, nei limiti delle risorse assegnate a ciascuna regione.

4. Le regioni, sentiti gli enti locali, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 8 giugno 1990, n. 142, nonché le organizzazioni rappresentative degli enti ausiliari, delle organizzazioni del volontariato e delle cooperative sociali che operano sul territorio, in relazione a quanto previsto dall'atto di indirizzo e coordinamento di cui al comma 7 del presente articolo, stabiliscono le modalità, i criteri ed i termini per la presentazione delle domande, nonché la procedura per la erogazione dei

finanziamenti, dispongono i controlli sulla destinazione dei finanziamenti assegnati e prevedono strumenti di verifica dell'efficacia degli interventi realizzati, con particolare riferimento ai progetti volti alla riduzione del danno nei quali siano utilizzati i farmaci sostitutivi. Le regioni provvedono altresì ad inviare una relazione al Ministro per la solidarietà sociale sugli interventi realizzati ai sensi del presente decreto, anche ai fini previsti dall'articolo 131.

5. Il 25 per cento delle disponibilità del fondo di cui al comma 1 è destinato al finanziamento dei progetti finalizzati alla prevenzione ed al recupero dalle tossicodipendenze e dalla alcoldipendenza correlata promossi e coordinati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri — Dipartimento per gli affari sociali, d'intesa con i Ministeri dell'interno, di grazia e giustizia, della difesa, della pubblica istruzione, della sanità e del lavoro e della previdenza sociale. I progetti presentati ai sensi del presente comma sono finalizzati:

*a*) alla promozione di programmi sperimentali di prevenzione sul territorio nazionale;

*b*) alla realizzazione di iniziative di razionalizzazione dei sistemi di rilevazione e di valutazione dei dati;

*c*) alla elaborazione di efficaci collegamenti con le iniziative assunte dall'Unione europea;

*d*) allo sviluppo di iniziative di informazione e di sensibilizzazione;

*e*) alla formazione del personale nei settori di specifica competenza;

*f*) alla realizzazione di programmi di educazione alla salute;

*g*) al trasferimento dei dati tra amministrazioni centrali e locali.

6. Per la valutazione e la verifica delle spese connesse ai progetti di cui al comma 5 possono essere disposte le visite ispettive previste dall'articolo 65, commi 5 e 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni.

7. Con atto di indirizzo e coordinamento deliberato dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la solidarietà, sociale, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e la Consulta degli esperti e degli operatori di cui all'articolo 132 del presente decreto, sono stabiliti i criteri generali per la valutazione ed il finanziamento dei progetti di cui al comma 3. Tali criteri devono rispettare le seguenti finalità:

a) realizzazione di progetti integrati sul territorio di prevenzione primaria, secondaria e terziaria, compresi quelli volti alla riduzione del danno;

b) promozione di progetti per il reinserimento lavorativo dei tossicodipendenti che prevedono la realizzazione di percorsi terapeutici calibrati sulle necessità dei lavoratori tossicodipendenti;

c) diffusione sul territorio di servizi sociali e sanitari di primo intervento, come le unità di strada, i servizi a bassa soglia ed i servizi di consulenza e di orientamento telefonico;

d) verifiche dei risultati;

e) individuazione e verifica degli indicatori atti alla rilevazione delle attività sociali e di servizio sociale;

f) trasferimento e trasmissione dei dati tra i soggetti che operano nel settore della tossicodipendenza a livello regionale;

g) realizzazione coordinata di programmi e di progetti sulle tossicodipendenze e sulla alcoldipendenza correlata, orientati alla strutturazione di sistemi territoriali di intervento a rete;

h) educazione alla salute.

8. Il Ministro della sanità, d'intesa con il Ministro per la solidarietà sociale, promuove, sentite le competenti Commissioni parlamentari, l'elaborazione di linee guida per la verifica dei progetti di riduzione del danno di cui al comma 7, lettera a).

9. Qualora le regioni non provvedano entro la chiusura di ciascun anno finanziario ad adottare i provvedimenti di cui al comma 4 e all'impegno contabile delle quote del fondo ad esse assegnate, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

10. Per l'esame istruttorio dei progetti presentati dalle amministrazioni indicate dal comma 5 e per l'attività di supporto tecnico-scientifico al Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga, è istituita, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, una commissione presieduta da un esperto o da un dirigente generale in servizio alla Presidenza del Consiglio dei ministri designato dal Ministro per la solidarietà sociale e composta da nove esperti nei campi della prevenzione e del recupero dalle tossicodipendenze, nei seguenti settori: sanitario, farmaco-tossicologico, psicologico, sociale, sociologico, riabilitativo, pedagogico, giuridico e della comunicazione. All'ufficio di segreteria della commissione è preposto un funzionario della carriera direttiva dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri. Gli oneri per il funzionamento della commissione sono valutati in lire 200 milioni annue.

11. L'organizzazione ed il funzionamento del Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. L'attuazione amministrativa delle decisioni del Comitato è coordinata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per gli affari sociali attraverso un'apposita conferenza dei dirigenti generali delle amministrazioni interessate, disciplinata con il medesimo decreto ».

3. L'articolo 131 del testo unico sulle tossicodipendenze è sostituito dal seguente:

« ART. 131. — (*Relazione al Parlamento*). — 1. Il Ministro per la solidarietà sociale, anche sulla base dei dati allo scopo acquisiti dalle regioni, presenta entro il 30 giugno di ciascun anno una relazione al Par-

lamento sui dati relativi allo stato delle tossicodipendenze in Italia, sulle strategie e sugli obiettivi raggiunti, sugli indirizzi che saranno seguiti nonché sull'attività relativa alla erogazione dei contributi finalizzati al sostegno delle attività di prevenzione, riabilitazione, reinserimento e recupero dei tossicodipendenti ».

4. L'articolo 132 del testo unico sulle tossicodipendenze è sostituito dal seguente:

« ART. 132.— (Consulta degli esperti e degli operatori sociali). — 1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri — Dipartimento per gli affari sociali è istituita la consulta degli esperti e degli operatori sulle tossicodipendenze composta da 70 membri.

2. La Consulta è nominata con decreto del Ministro per la solidarietà sociale tra gli esperti di comprovata professionalità e gli operatori dei servizi pubblici e del privato sociale ed è convocata periodicamente dallo stesso Ministro in seduta plenaria o in sessioni di lavoro per argomenti al fine di esaminare temi e problemi connessi alla prevenzione ed al recupero dalle tossicodipendenze e contribuire alle decisioni del Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga.

3. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari a lire 400 milioni annue sono a carico del fondo di cui all'articolo 127 del presente decreto ».

#### EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE

##### ART. 1.

*Al comma 2, capoverso 7, sostituire la lettera d) con la seguente:*

d) individuazione di indicatori per la verifica della qualità degli interventi e dei risultati relativi al recupero dei tossicodipendenti.

**1. 39.** Carlesi, Conti, Gramazio, Porcu, Delmastro Delle Vedove, Massidda, Co-

lombini, Cuccu, Divella, Burani Procaccini, Baiamonte, Guidi, Stagno d'Alcontres.

*Al comma 2, capoverso 7, sostituire la lettera e), con la seguente:*

e) in particolare il trasferimento dei dati tra assessorati alle politiche sociali, responsabili dei centri di ascolto, responsabili degli istituti scolastici e amministrazioni centrali.

**1. 59.** Burani Procaccini.

*(Testo così modificato nel corso della seduta).*

*Al comma 2, capoverso 7, lettera g), sopprimere la parola: correlata.*

**1. 9.** Lucchese.

*Al comma 2, capoverso 7, aggiungere il seguente periodo:* I progetti di cui alle lettere a) e c) del presente comma non possono prevedere la somministrazione delle sostanze stupefacenti incluse nelle tabelle I e II di cui all'articolo 14 del testo unico sulle tossicodipendenze approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e delle sostanze non inserite nella farmacopea ufficiale, fatto salvo l'uso del metadone, limitatamente ai progetti ed ai servizi interamente gestiti dalle aziende Usl e purché i dosaggi somministrati e la durata del trattamento abbiano la esclusiva finalità clinico-terapeutica di avviare gli utenti a successivi programmi riabilitativi.

\* **1. 41.** Carlesi.

*Al comma 2, capoverso 7, aggiungere il seguente periodo:* I progetti di cui alle lettere a) e c) del presente comma non possono prevedere la somministrazione delle sostanze stupefacenti incluse nelle tabelle I e II di cui all'articolo 14 del testo unico sulle tossicodipendenze approvato con de-

creto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e delle sostanze non inserite nella farmacopea ufficiale, fatto salvo l'uso del metadone, limitatamente ai progetti ed ai servizi interamente gestiti dalle aziende Usl e purché i dosaggi somministrati e la durata del trattamento abbiano la esclusiva finalità clinico-terapeutica di avviare gli utenti a successivi programmi riabilitativi.

\* **1. 55.** Burani Procaccini, Massidda, Colombini, Cuccu, Divella, Baiamonte, Guidi, Stagno d'Alcontres.

*Al comma 2, dopo il capoverso 7, aggiungere il seguente:*

7-bis. I progetti di cui alle lettere a) e c) del precedente comma non possono prevedere la somministrazione delle sostanze stupefacenti incluse nelle tabelle I e II di cui all'articolo 14 del testo unico sulle tossicodipendenze approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e delle sostanze non inserite nella farmacopea ufficiale, fatto salvo l'uso del metadone, limitatamente ai progetti ed ai servizi interamente gestiti dalle aziende Usl e purché i dosaggi somministrati e la durata del trattamento abbiano l'esclusiva finalità clinico-terapeutica di avviare gli utenti a successivi programmi riabilitativi.

**1. 28.** Cè.

*Al comma 2, capoverso 8 sostituire le parole:* promuove sentite le competenti commissioni parlamentari, l'elaborazione di *con le seguenti:* e previo parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari, con proprio decreto, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore, definisce le

**1. 52.** Cè.

*Al comma 2, capoverso 8, sostituire le parole:* di riduzione del danno *con le seguenti:* che utilizzano strumenti volti alla riduzione del danno.

**1. 10.** Lucchese.

*Al comma 2, capoverso 8, aggiungere, in fine, le parole:* , che non possono superare il 10 per cento dell'intero finanziamento.

**1. 35.** Carlesi, Gramazio, Conti, Porcu, Delmastro Delle Vedove, Massidda, Colombini, Cuccu, Divella, Burani Procaccini, Baiamonte, Guidi, Stagno d'Alcontres.

*Al comma 2, capoverso 10, primo periodo, dopo le parole:* nove esperti *aggiungere le seguenti:* garanti delle diverse scuole di pensiero nei campi.

**1. 34.** Carlesi, Conti, Gramazio, Delmastro Delle Vedove, Porcu, Massidda, Colombini, Cuccu, Divella, Burani Procaccini, Baiamonte, Guidi, Stagno d'Alcontres.

*Al comma 2, capoverso 10, primo periodo, sostituire la parola:* sanitario *con la seguente:* sanitario-infettivologico.

**1. 33.** Carlesi, Gramazio, Porcu, Delmastro Delle Vedove, Conti, Massidda, Colombini, Cuccu, Divella, Burani Procaccini, Baiamonte, Guidi, Stagno d'Alcontres.

*Al comma 2, capoverso 10, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente:* I nove esperti sono nominati dal Presidente del Consiglio su designazione della conferenza Stato-Regioni.

**1. 29.** Cè.

*Al comma 2 sopprimere il capoverso 11.*

**1. 30.** Cè.

*Al comma 4, capoverso 2, dopo le parole:* Ministro per la Solidarietà sociale *aggiungere le seguenti:* su designazione della conferenza Stato-Regioni.

**1. 31.** Cè.

*Al comma 4, capoverso 2, dopo le parole: Ministro per la Solidarietà sociale aggiungere le seguenti:* di concerto con la conferenza Stato-Regioni.

1. 32. Cè.

(A.C. 2756 – sezione 2)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 2.

(Disposizioni sul personale).

1. Ai fini della direzione delle attività dei Servizi per le tossicodipendenze (SERT) ad alta utenza, o ad essi assimilabili, ai sensi del regolamento adottato con decreto del Ministro della sanità 30 novembre 1990, n. 444, i posti di dirigente responsabile di secondo livello istituiti sono conferiti entro il 31 dicembre 1998 mediante concorsi interni per titoli, riservati al personale di ruolo che, alla data di entrata in vigore della presente legge, già eserciti tali funzioni, ovvero che abbia esercitato tali funzioni alle condizioni previste dal presente comma nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1990 e la data di entrata in vigore della presente legge, anche in assenza di un incarico formalizzato dai competenti organi della azienda unità sanitaria locale, in possesso dei requisiti previsti per il conseguimento della qualifica apicale nel profilo professionale di appartenenza, e che abbia prestato la propria attività presso i SERT o strutture equipollenti del Servizio sanitario nazionale, comunque operanti nel settore delle tossicodipendenze, per almeno cinque anni con rapporto di impiego o mediante contratti di prestazione d'opera professionale, per almeno ventiquattro ore settimanali.

2. Ai fini della direzione delle attività dei SERT a media e a bassa utenza i posti di dirigente di primo livello istituiti sono conferiti entro il 31 dicembre 1998 mediante concorsi interni per titoli riservati al personale di ruolo che, alla data di entrata

in vigore della presente legge, già eserciti tali funzioni, anche in assenza di un incarico formalizzato dai competenti organi dell'azienda unità sanitaria locale, in possesso dei requisiti previsti per il conseguimento della qualifica di dirigente di primo livello nel profilo professionale di appartenenza e che abbia prestato la propria attività presso i SERT o analoghe strutture di recupero per almeno quattro anni con rapporto di impiego o mediante contratti di prestazione d'opera professionale, per almeno ventiquattro ore settimanali.

3. I posti nell'organico dei SERT, istituiti ai sensi dell'articolo 6 del regolamento adottato con decreto del Ministro della sanità 30 novembre 1990, n. 444, sono attribuiti entro il 31 dicembre 1998 mediante concorsi per titoli ai quali è ammesso il personale che, alla data di entrata in vigore della presente legge, operi su incarico o in regime di convenzione presso i SERT da almeno un anno, anche non continuativamente, ovvero che, nel periodo 1990-1996, abbia operato in regime di convenzione presso i SERT per almeno un anno, anche non continuativamente, per ventiquattro ore settimanali.

4. Nei concorsi pubblici per il primo conferimento dei posti istituiti negli organici dei SERT in attuazione del regolamento adottato con decreto del Ministro della sanità 30 novembre 1990, n. 444, fermo restando il punteggio massimo previsto per il curriculum formativo e professionale dalle vigenti disposizioni in materia, è attribuito un punteggio ulteriore, di uguale entità massima, per i titoli riguardanti l'attività svolta nel settore del trattamento e della riabilitazione degli stati di dipendenza da sostanze stupefacenti o psicotrope.

5. I soggetti indicati dai commi 1, 2 e 3 hanno l'obbligo di permanere in servizio presso i SERT per un periodo di cinque anni dalla data del conferimento dell'incarico.

6. I soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge esercitano da almeno due anni funzioni ed attività di tipo professionale all'interno delle strut-

ture di cui agli articoli 115 e 116 del testo unico sulle tossicodipendenze, possono continuare a svolgere tali attività, nel rispetto dei contratti collettivi di lavoro e delle norme sul lavoro vigenti, a condizione che risultino in possesso dell'attestato di frequenza di appositi corsi di formazione professionale, da avviare secondo le modalità definite dalle regioni entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le disposizioni previste dal presente articolo si applicano altresì ai soggetti che operano, in qualità di volontari, presso le strutture di cui agli articoli 115 e 116 del citato testo unico sulle tossicodipendenze, purché prestino la loro attività a tempo pieno e a condizione che dimostrino di non svolgere attività retribuite o remunerative.

#### EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE

##### ART. 2.

*Ai commi 1, 2 e 3 sostituire le parole: 31 dicembre 1998 con le seguenti: 31 dicembre 1999.*

**2. 8.** La Commissione.

*Ai commi 1 e 2, sopprimere le parole: anche in assenza di un incarico formalizzato dai competenti organi dell'azienda unità sanitaria locale.*

**2. 1.** Cè.

*Al comma 1 sostituire la parola: cinque con la seguente: sei.*

**2. 7** La Commissione.

*Sopprimere il comma 5.*

**2. 3.** Cè.

*Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: nel rispetto dei contratti collettivi di lavoro e delle norme sul lavoro vigenti a condizione che risultino in possesso con le seguenti: nel rispetto delle norme sul lavoro vigenti e a condizione che entrino in possesso, entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge.*

**2. 5.** Cè.

*Al comma 6, sopprimere le parole: dei contratti collettivi di lavoro e.*

**2. 6.** Cè.

*Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: a condizione che risultino in possesso, aggiungere le seguenti: entro due anni.*

**2. 4.** Cè.

#### (A.C. 2756 - sezione 3)

#### ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

##### ART. 3.

*(Modifiche alla legge 28 marzo 1997, n. 86).*

1. All'articolo 1, comma 14, della legge 28 marzo 1997, n. 86, le parole da: « le cui risultanze vengono riassunte e coordinate » fino alla fine del comma sono soppresse.

#### EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE

##### ART. 3.

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

2. All'articolo 1, comma 13, della legge 28 marzo 1997, n. 86, come modificato

dall'articolo 1 del decreto-legge 19 dicembre 1997, n. 438, convertito con legge 19 febbraio 1998, n. 26, la parola: "1998" è sostituita dalla seguente: "2000".

3. L'articolo 2 del decreto-legge 19 dicembre 1997, n. 438, convertito con legge 19 febbraio 1998, n. 26, è sostituito dal seguente: Le disponibilità assegnate all'unità previsionale di base 12.1.2.2. dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, non ancora impegnate alla chiusura dell'esercizio finanziario 1988, possono esserlo, per gli stessi fini, nell'esercizio finanziario successivo.

*(Testo così modificato nel corso della seduta).*

### 3. 10. La Commissione.

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

2. All'articolo 1, comma 13, della legge 28 marzo 1997, n. 86, come modificato dall'articolo 1 del decreto-legge 19 dicembre 1997, n. 438, convertito con legge 19 febbraio 1998, n. 26, la parola: "1998" è sostituita dalla seguente: "2000".

3. L'articolo 2 del decreto-legge 19 dicembre 1997, n. 438, convertito con legge 19 febbraio 1998, n. 26, è sostituito dal seguente: Le disponibilità esistenti alla chiusura dell'esercizio finanziario, assegnate all'unità previsionale di base 12.1.2.2. dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, non ancora impegnate possono esserlo, per gli stessi fini, negli esercizi finanziari successivi.

### 3. 1. Caccavari.

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

ART. 3-bis.

1. Alle opere realizzate fino alla data di entrata in vigore della presente legge negli immobili utilizzati per sedi di comunità terapeutiche per tossicodipendenti, anche oltre i 750 metri cubi e a quelle realizzate nei medesimi immobili per le quali entro

la stessa data sia già stata presentata richiesta di concessione o di autorizzazione in sanatoria, anche ai sensi dell'articolo 13 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, si applicano le disposizioni di cui ai capi IV e V della citata legge n. 47 del 1985 nonché quelle relative all'articolo 9 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

### 3. 01. Lucchese.

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

ART. 3-bis.

1. Per la costruzione, l'ampliamento o il recupero di immobili destinati a sedi di comunità terapeutiche di cui al comma 1 dell'articolo 128 del T.U. sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché ogni altro intervento edificatorio delle suddette comunità, necessario per il reinserimento socio-sanitario e socio-lavorativo, si applica la deroga alle prescrizioni dei piani urbanistici in quanto, solo a tale fine, i predetti interventi sono equiparati alle opere dichiarate indifferibili ed urgenti ai sensi delle vigenti leggi sulle opere pubbliche. Quanto previsto dal presente comma si applica anche alle opere già realizzate, ovvero in corso di realizzazione, per le quali sia già stata presentata richiesta di concessione.

2. Per l'approvazione dei progetti delle medesime comunità terapeutiche, anche se non conformi alle specifiche destinazioni di piano, ricadenti in aree destinate dagli strumenti urbanistici vigenti a servizi pubblici, si applicano le disposizioni contenute nel comma 4 dell'articolo 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1.

3. L'applicabilità delle norme di cui al comma 5 è subordinata alla sussistenza delle seguenti condizioni:

a) che il vincolo di destinazione d'uso di ogni singolo intervento edificativo, per attività connesse alle finalità della comunità terapeutica sia almeno cinquanten-

nale. Durante detto periodo il vincolo è irrimodificabile anche in deroga alle disposizioni urgenti;

b) che lo statuto della comunità terapeutica che attua l'intervento prevede espressamente la totale assenza di finalità di lucro e l'attività della stessa sia sviluppata con modalità residenziali.

4. Qualora la comunità terapeutica che attui l'intervento edificativo abbia o intenda realizzare immobili per una capacità ricettiva superiore alle duecento unità, questa deve procedere a pena di decadenza dai benefici previsti dal comma 5 in proprio alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primarie, ivi comprese quelle necessarie per il trattamento delle acque reflue proveniente dai propri insediamenti residenziali.

5. Per la determinazione degli oneri di urbanizzazione di cui all'articolo 5, della legge 28 gennaio 1978, n. 10, le regioni definiscono, all'interno delle proprie tabelle parametriche, eventuali agevolazioni in relazione alle finalità degli interventi edificatori. Con lo stesso provvedimento le regioni definiscono anche riduzioni del contributo di concessione di cui al comma 4 dell'articolo 6 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, in funzione delle caratteristiche, delle tipologie delle costruzioni e della loro destinazione ed ubicazione.

**3. 02.** Lucchese.

**(A.C. 2756 – sezione 4)**

**ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

**ART. 4.**

*(Disposizioni transitorie e finali).*

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con atto d'intesa tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, adottato ai sensi dell'articolo 12 della legge

23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri della sanità e per la solidarietà sociale, sono definiti i requisiti soggettivi, funzionali, del personale, organizzativi, strutturali e tecnologici per l'esercizio delle attività sanitarie e sociali da parte degli enti ausiliari di cui agli articoli 115 e 116 del testo unico sulle tossicodipendenze, al fine dell'iscrizione agli albi previsti dal medesimo articolo 116 e dell'applicazione delle previsioni dell'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni. L'atto d'intesa previsto dal presente comma è adottato nel rispetto dei seguenti principi:

a) previsione della corresponsione agli enti ausiliari di una retta-base minima a carico del Servizio sanitario nazionale, che può essere integrata dalle regioni;

b) predisposizione di momenti programmati di integrazione tra il lavoro dei SERT e quello degli enti ausiliari al fine di raccordare la verifica dei risultati e la valutazione del programma terapeutico e socio-riabilitativo;

c) riconoscimento del carattere integrato socio-sanitario delle terapie, dell'intervento socio-riabilitativo e dell'attività di prevenzione svolti dagli enti ausiliari;

d) predisposizione di profili professionali adeguati alla specificità dell'azione di recupero e riabilitazione dalle tossicodipendenze.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore delle disposizioni previste dall'atto d'intesa di cui al comma 1, sono abrogati l'atto d'intesa tra lo Stato e le regioni per la definizione di criteri e modalità uniformi per l'iscrizione degli enti ausiliari che gestiscono strutture per la riabilitazione ed il reinserimento sociale dei tossicodipendenti negli albi di cui all'articolo 116 del testo unico sulle tossicodipendenze, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 55 dell'8 marzo 1993 nonché le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio

1997, riguardanti le strutture di riabilitazione ed educativo-assistenziali per i tossicodipendenti.

3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della sanità, con proprio decreto, sentite le Commissioni parlamentari competenti, provvede alla revisione del decreto di cui all'articolo 118 del testo unico delle leggi sulle tossicodipendenze, al fine della rideterminazione dell'organico dei SERT.

4. In sede di prima attuazione, l'atto di indirizzo e coordinamento previsto dall'articolo 127, comma 7, del testo unico sulle tossicodipendenze, come sostituito dall'articolo 1, comma 2, è emanato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tenuto conto dei criteri seguiti per il finanziamento dei progetti approvati nel biennio 1994-1995 ai fini della determinazione dei criteri per la valutazione ed il finanziamento dei progetti di cui all'articolo 127, comma 7, lettera a), del testo unico sulle tossicodipendenze, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge. Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 8, commi 2 e 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59.

5. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dall'articolo 127, comma 12, del testo unico sulle tossicodipendenze, come sostituito dall'articolo 1, comma 2, è adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

6. Le somme affluite alle unità previsionali di base 31.2.1 e 31.2.2 dello stato di previsione delle entrate del bilancio dello Stato sono riassegnate all'unità previsionale di base 12.1.3.1 denominata « fondo per le politiche sociali », dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per il finanziamento dei progetti triennali finalizzati alla prevenzione ed al recupero dalle tossicodipendenze e dalla alcoldipendenza correlata, ai sensi dell'articolo 127 del testo unico sulle tossicodipendenze n. 309, come sostituito dall'articolo 1, comma 2, della presente legge.

7. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

#### EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE

##### ART. 4.

*Al comma 1, sopprimere la lettera a).*

**4. 3.** Cè.

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: servizio sanitario nazionale con le seguenti: Fondo nazionale di intervento per la droga di cui alla presente legge.*

**4. 4.** Cè.

*Al comma 1, lettera a), aggiungere in fine le parole: ed Enti locali.*

**4. 5.** Cè.

*Al comma 1, sopprimere la lettera c).*

**4. 6.** Cè.

*Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: integrato socio sanitario delle terapie con le seguenti: socio assistenziale.*

**4. 8.** Cè.

*Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: delle terapie.*

**4. 7.** Cè.

*Al comma 1, lettera d), dopo le parole: di recupero e di riabilitazione aggiungere le seguenti: e di riduzione del danno.*

**4. 9.** Cento.

*Al comma 2 sostituire le parole: sono abrogati con le seguenti: cessano di avere efficacia.*

**4. 15.** La Commissione.

*Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: tenuto conto dei criteri seguiti per il finanziamento dei progetti approvati nel biennio 1994-1995 con le seguenti: ai sensi della legge 28 marzo 1997, n. 86.*

**4. 11.** Carlesi, Gramazio, Conti, Delmastro delle Vedove, Porcu, Massidda, Colombini, Cuccu, Divella, Burani Procaccini, Baiamonte, Guidi, Stagno d'Alcontres.

*Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: tenuto conto dei criteri con le seguenti: applicando anche i criteri individuati dalla legge 28 marzo 1997, n. 86.*

**4. 2.** Cè.

*Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: tenuto conto dei criteri con le seguenti: applicando i criteri di cui all'articolo 1, comma 7 della legge 28 marzo 1997, n. 86.*

**4. 1.** Cè.

*Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:*

*4-bis.* Per la costruzione, l'ampliamento o il recupero di immobili destinati a sedi di comunità terapeutiche di cui al comma 1 dell'articolo 128 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché ogni altro intervento edificatorio delle suddette comunità, necessario per il reinserimento socio-sanitario e socio-lavorativo, si applica la deroga alle prescrizioni dei piani urbanistici in quanto, solo a tale fine, i predetti interventi sono equiparati alle opere dichiarate indifferibili ed urgenti ai sensi delle vigenti leggi sulle opere pubbliche. Quanto previ-

sto dal presente comma si applica anche alle opere già realizzate, ovvero in corso di realizzazione, per le quali sia già stata presentata richiesta di concessione.

*4-ter.* Per l'approvazione dei progetti delle medesime comunità terapeutiche, anche se non conformi alle specifiche destinazioni di piano, ricadenti in aree destinate dagli strumenti urbanistici vigenti a servizi pubblici, si applicano le disposizioni contenute nel quarto comma dell'articolo 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1.

*4-quater.* L'applicabilità delle norme di cui al comma 4-bis è subordinato alla sussistenza delle seguenti condizioni:

a) che il vincolo di destinazione d'uso di ogni singolo intervento edificativo per attività connesse alle finalità della comunità terapeutica sia almeno cinquantennale. Durante tale periodo il vincolo è immodificabile anche in deroga alle disposizioni vigenti;

b) che lo statuto della comunità terapeutica che attua l'intervento preveda espressamente la totale assenza di finalità di lucro e che l'attività della stessa sia sviluppata con modalità residenziali.

*4-quinquies.* Qualora la comunità terapeutica che attui l'intervento edificativo abbia o intenda realizzare immobili per una capacità ricettiva superiore alle duecento unità, questa deve procedere, a pena di decadenza dai benefici previsti dal comma 4-sexies in proprio alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primarie, ivi comprese quelle necessarie per il trattamento delle acque reflue provenienti dai propri insediamenti residenziali. In questo caso la comunità terapeutica sarà esentata dagli oneri di urbanizzazione di cui all'articolo 5 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

*4-sexies.* Per la determinazione degli oneri di urbanizzazione di cui all'articolo 5 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, le regioni definiscono, all'interno delle proprie tabelle parametriche, eventuali agevolazioni in relazione alle finalità degli interventi edificatori. Gli interventi edificativi di cui ai precedenti commi non sono

soggetti al contributo di concessione di cui all'articolo 6 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 (costo di costruzione).

- 4. 13.** Carlesi, Delmastro delle Vedove, Porcu, Gramazio, Conti, Massidda, Colombini, Cuccu, Divella, Burani Procaccini, Baiamonte, Guidi, Stagno d'Alcontres.

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

*4-bis.* Alle opere realizzate fino alla data di entrata in vigore della presente legge negli immobili utilizzati per sedi di comunità terapeutiche per tossicodipendenti, anche oltre i 750 metri cubi e a quelle realizzate nei medesimi immobili per le quali entro la stessa data sia già stata presentata richiesta di concessione o di autorizzazione in sanatoria, anche ai sensi dell'articolo 13 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, si applicano le disposizioni di cui ai capi IV e V della citata legge n. 47 del 1987, nonché quelle relativi all'articolo 9, della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

- 4. 12.** Carlesi, Delmastro delle Vedove, Porcu, Gramazio, Conti, Massidda, Colombini, Cuccu, Divella, Burani Procaccini, Baiamonte, Guidi, Stagno d'Alcontres.

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

*6-bis.* Le somme stanziare presso il fondo nazionale per la lotta alla droga, relative agli esercizi finanziari 1994 e 1995 e destinate al finanziamento dei progetti approvati per il medesimo biennio possono essere utilizzate durante l'esercizio finanziario 1999.

- 4. 10.** Carlesi, Delmastro delle Vedove, Porcu, Gramazio, Conti, Massidda, Colombini, Cuccu, Divella, Burani Procaccini, Baiamonte, Guidi, Stagno d'Alcontres.

**(Sezione 5 - Ordini del giorno)**

**ORDINI DEL GIORNO**

Premesso che

i servizi sanitari che operano nelle carceri mandamentali e nei penitenziari svolgono la loro attività al limite delle umane possibilità, data la mole e la tipologia del lavoro che sono chiamati a svolgere nell'ambito delle tossicodipendenze, pesantemente presenti tra la popolazione carceraria;

considerando inoltre che la medicina carceraria vive in condizione di difficoltà economico-amministrativa nei confronti delle ASL dei luoghi su cui carceri mandamentali e penitenziari sono situati ed inoltre è priva di un preciso ed autonomo stato giuridico;

invita il Governo

ad affrontare il problema della medicina carceraria con un apposito provvedimento di legge che individui le problematiche e le norme in maniera chiara ed inequivocabile.

**9/2756-ter/1** Burani Procaccini, Lumia.

La Camera,

visto il disegno di legge n.2756-ter, "Disposizioni per il fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga;

considerato che l'articolo 2 del suddetto disegno di legge tratta e sana alcune figure professionali operanti nei servizi per la tossicodipendenza (SERT);

perché non viene affrontata la posizione degli infermieri generici che operano nelle stesse strutture dei SERT per un loro passaggio nel ruolo degli infermieri professionali

invita il Governo

a porre in atto opportuni strumenti affinché le regioni, attraverso le procedure e le modalità per il passaggio degli infermieri generici che operano nei SERT, nonché

nelle altre strutture sanitarie del SSN, nel ruolo degli infermieri professionali.

**9/2756-ter/2** Lucchese, Galati.

La Camera,

considerato che l'articolo 4 del ddl 2756-ter prevede la revisione dell'atto di intesa Stato-regioni per la definizione dei requisiti anche strutturali e tecnologici delle strutture degli enti ausiliari di cui agli articoli 115 e 116 del Testo Unico sulle tossicodipendenze ai fini dell'esercizio delle attività di recupero e cura dei tossicodipendenti;

impegna il Governo

ad individuare misure necessarie per favorire l'adeguamento delle strutture degli enti di cui agli articoli 115 e 116 del Testo Unico sulle tossicodipendenze anche ai requisiti che saranno stabiliti dal nuovo atto di intesa anche rafforzando il ricorso alle procedure previste dall'articolo 41-*quater* della legge 17.8.1942, n. 1150, introdotto dall'articolo 16 della legge 6.8.1967, n. 765, nonché utilizzando le procedure di cui alla legge n. 47 del 1985.

**9/2756-ter/3.** Lumia.

**PROPOSTA DI LEGGE: S. 3081. — DURATA MASSIMA DELLE INDAGINI PRELIMINARI RIGUARDANTI I DELITTI DI STRAGE COMMESSI ANTERIORMENTE ALL'ENTRATA IN VIGORE DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE (APPROVATA DALLA II COMMISSIONE DEL SENATO) (5033)**

**(A.C. 5033 — sezione 1)**

**ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEI PROPONENTI**

**ART. 1.**

1. Nei procedimenti penali in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, aventi ad oggetto i reati di cui agli articoli 285 e 422 del codice penale, commessi anteriormente alla data di entrata in vigore del codice di procedura penale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, il termine di durata massima delle indagini preliminari è di tre anni ove ricorra l'ipotesi di cui alla lettera *b*) del comma 2 dell'articolo 407 del codice di procedura penale.